

N. 2314

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1997

Norme per lo sviluppo e l’incentivazione dell’agricoltura
biologica

ONOREVOLI SENATORI. - Per la tutela e la difesa dell'ambiente naturale il sistema agricolo esercita una funzione di fondamentale importanza.

Le aziende agricole che operano rispettando le norme di produzione biologica contenute nel regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, sono oltre 3.700 pari ad una superficie coltivata di 70.000 ettari, con una forte tendenza espansiva dovuta ad una sempre più crescente richiesta di tali prodotti da parte del consumatore.

Secondo un'indagine condotta dal dipartimento Sistemi agroforestali dell'Università di Padova, l'immagine del prodotto genuino e salutare, nonchè privo di residui chimici, è quella che maggiormente interessa il consumatore.

Esiste, infatti, un'ampia fascia di consumatori che richiede prodotti con maggiori garanzie di qualità e salubrità.

Il già citato regolamento CEE n. 2029/91, del Consiglio, offre una prima serie di parametri ai quali debbono attenersi gli Stati dell'Unione europea, ovvero prevede alcune norme che rendono obbligatoria l'attuazione di procedure di riconoscimento dei produttori e dei distributori per dare dovute garanzie sulla vericità del prodotto biologico.

La legislazione italiana attualmente in vigore (i 17 organismi di controllo riconosciuti dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 25 maggio 1992, n. 338 - annullato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 10 giugno 1993 - stanno attualmente operando in regime di proroga) non aiuta certo il consumatore; è quindi opportuno dare vita subito ad un quadro normativo che consenta il recepimento delle norme comunitarie in materia di produzione, di etichettatura e di controllo allo scopo di garantire condizioni di concorrenza leale fra i produttori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. Con la presente legge si stabiliscono i criteri per la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari «biologici» rientranti entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Ai fini della presente s'intende per:

a) «agricoltura biologica», il sistema di coltivazione del suolo, di allevamento di piante e di animali con il minimo impiego di prodotti chimici di sintesi nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio;

b) «prodotto biologico», un prodotto ottenuto in aziende biologiche, confezionato, trasformato, trasportato e immagazzinato in modo tale da conservare il massimo valore nutrizionale, senza l'impiego di sostanze chimiche di sintesi e con le tecniche agricole biologiche entro i limiti consentiti dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio;

c) «azienda agricola biologica», l'azienda che utilizza solo le tecniche di produzione indicate nella lettera a).

Art. 3.

(Garanzie per la produzione e la commercializzazione)

1. Solo i prodotti ottenuti secondo le disposizioni previste dalla presente legge possono essere commercializzati apponendo

sulle etichette dei contenitori usati per la vendita la dicitura: «prodotto biologico».

2. Gli organismi di gestione dei prodotti biologici di cui all'articolo 4 provvedono al rilascio, alle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 5, dell'autorizzazione ad apporre sulla confezione di vendita la dicitura «prodotto biologico».

3. Le etichette devono contenere:

a) l'indicazione del contenuto della confezione e degli ingredienti;

b) la data di produzione, di confezionamento e di scadenza;

c) in sintesi le tecniche colturali o di allevamento adottate;

d) i dati di indentificazione del produttore.

4. Le aziende che intendono immettere prodotti biologici sul mercato devono essere iscritte al registro regionale delle aziende agricole biologiche di cui all'articolo 5.

5. Alla violazione degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6.

Art. 4.

(Riconoscimento degli organismi di gestione dei prodotti biologici)

1. Al fine di garantire l'applicazione della presente legge, la giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, riconosce, con proprio decreto, gli organismi di gestione dei prodotti biologici.

2. La domanda per il riconoscimento dovrà contenere:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) l'elenco delle aziende aderenti, indicando la loro localizzazione;

c) modello di marchio o di etichetta dei prodotti biologici;

d) la definizione delle condizioni per praticare l'agricoltura biologica;

e) i controlli che l'organismo di gestione intende realizzare nonchè le determinazioni che intende prendere per evitare le frodi;

f) la natura e le modalità delle sanzioni che intende applicare.

3. Gli organismi di gestione dei prodotti biologici che intendono ottenere il riconoscimento debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale, correndola della documentazione atta a comprovare l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Gli organismi di gestione traggono le proprie risorse dalle quote versate dalle aziende associate.

5. I controlli istituzionali sono di competenza delle regioni d'intesa con il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 5.

(Registro regionale delle aziende agricole biologiche)

1. È istituito presso la giunta regionale il registro delle aziende che producono, trasformano e commercializzano prodotti biologici o effettuano solamente una di queste attività.

2. Sono iscritte al registro le aziende aderenti agli organismi di gestione dei prodotti biologici di cui all'articolo 4.

3. Chiunque può prendere visione del registro ed ottenerne copia.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Alle aziende che violino le disposizioni di cui alla presente legge, può essere comminata l'esclusione temporanea o definitiva dall'organismo di gestione.

